

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 454-470-531-786-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 15 maggio 1987

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
(n. 454)

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, RUBBI, TROTTA, PINTO Biagio,
PARRINO, VALITUTTI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1984

Ricapitalizzazione del Banco di Napoli - istituto di credito
di diritto pubblico (n. 470)

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, PISTOLESE, RASTRELLI,
MONACO, PIROLO, FRANCO, GIANGREGORIO e MITROTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1984

Conferimenti al capitale di fondazione del Banco di Napoli
(n. 531)

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, CANNATA e CALICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1984

Conferimento al fondo di dotazione del Banco di Sicilia (n. 786)

d'iniziativa dei senatori VITALE, CALICE e CANNATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1984

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

su testo unificato, proposto dal Governo, per i disegni di legge
nn. 454, 470, 531 e 786

(Estensore COLELLA)

21 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dal Governo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni.

L'articolo 2 va così riformulato:

« 1. Al fine previsto dal comma 2 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi, dei quali lire 865 miliardi destinate al capitale del Banco di Napoli e lire 535 miliardi destinate al capitale del Banco di Sicilia.

2. La spesa è così ripartita in ragione d'anno:

a) Banco di Napoli, lire 10 miliardi nell'anno 1986, lire 15 miliardi nell'anno 1987, lire 119 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 301 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991;

b) Banco di Sicilia, lire 10 miliardi nell'anno 1986, lire 15 miliardi nell'anno 1987, lire 79 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 201 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Di conseguenza il capitale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono aumentati dei corrispondenti importi ».

L'articolo 6 va così riformulato:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi nell'anno 1986, a lire 30 miliardi nell'anno 1987 ed a lire 198 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'onere relativo al 1986 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed internazionali ";

b) per l'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 del detto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed internazionali ".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in « capitale » del « capitale di fondazione » del Banco di Napoli e del « fondo di dotazione » del Banco di Sicilia

Art. 1.

1. Il « capitale di fondazione » del Banco di Napoli ed il « fondo di dotazione » del Banco di Sicilia assumono la denominazione di « capitale », suddiviso in quote di pari valore nominale.

2. Il capitale di ciascuno dei due istituti di cui al comma 1 può essere integrato con apporti dello Stato, ovvero di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, esercenti istituzionalmente attività bancaria o assicurativa. Le partecipazioni dei privati non possono comunque superare il 20 per cento del capitale complessivo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al Banco di Sardegna.

Art. 2.

1. Al fine previsto dal comma 2 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi, dei quali lire 838 miliardi destinate al capitale del Banco di Napoli, lire 562 miliardi destinate al capitale del Banco di Sicilia e lire 50 miliardi destinate al capitale del Banco di Sardegna.

2. La spesa è così ripartita in ragione d'anno:

a) Banco di Napoli, lire 8 miliardi nell'anno 1986, lire 12 miliardi nell'anno 1987, lire 109 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 301 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) Banco di Sicilia, lire 8 miliardi nell'anno 1986, lire 12 miliardi nell'anno 1987, lire 69 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 201 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991;

c) Banco di Sardegna, lire 4 miliardi nell'anno 1986, lire 6 miliardi nell'anno 1987 e lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Di conseguenza il capitale del Banco di Napoli, quello del Banco di Sicilia e quello del Banco di Sardegna sono aumentati dei corrispondenti importi.

Art. 3.

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro del tesoro determina, d'intesa con il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, sentita per quest'ultimo la Regione siciliana, l'attribuzione, in misura proporzionale, delle quote spettanti ai due Banchi per il conferimento nel capitale delle rispettive attuali dotazioni patrimoniali ed allo Stato per i conferimenti in danaro di cui all'articolo 2, stabilendo altresì i criteri per la remunerazione delle quote spettanti allo Stato.

Art. 4.

1. I contratti collettivi di lavoro aziendali non potranno attribuire ai dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia trattamento economico e normativo più favorevole, nella valutazione globale in relazione a ciascuna qualifica o livello, della media dei contratti collettivi di lavoro aziendali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale.

2. I dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia assunti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti alle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia adottano, secondo le forme di legge, le occorrenti modificazioni statutarie.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi nell'anno 1986, a lire 30 miliardi nell'anno 1987 ed a lire 198 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'onere relativo al 1986 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed internazionali";

b) per l'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo numero 9001 del detto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed internazionali".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 454

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAROLLO ED ALTRI

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato al pagamento di 10 rate annuali per un importo complessivo di lire 3.100 miliardi da destinare all'aumento del capitale di fondazione e dei fondi di dotazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Tale importo sarà così ripartito:

Banco di Napoli: lire 1.850 miliardi, di cui lire 24 miliardi per l'esercizio 1984 e lire 202,9 miliardi all'anno per il periodo 1985-1993;

Banco di Sicilia: lire 1.250 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'esercizio 1984 e lire 137,1 miliardi all'anno per il periodo 1985-1993.

Art. 2.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, le somme di cui all'articolo 1 ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e di dotazione.

Art. 3.

L'aumento dei capitali di fondazione e di dotazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si realizzerà attraverso l'emissione da parte del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia di due serie speciali di obbligazioni decennali emesse alla pari, per l'ammontare complessivo di lire 3.100 miliardi.

I titoli di cui al precedente comma sono assimilabili agli altri titoli pubblici, e quindi esenti da qualsiasi imposta presente e futura, e sono automaticamente stanziabili.

I due Banchi meridionali — ciascuno nell'ambito delle rispettive quote di aumento dei capitali di fondazione e di dotazione — potranno collocare i titoli presso i risparmiatori.

Il rimborso dei titoli sarà effettuato da parte dello Stato in 10 rate annuali, di cui la prima, con scadenza al 31 dicembre 1984, di lire 24 miliardi per il Banco di Napoli e lire 16 miliardi per il Banco di Sicilia e le successive di lire 202,9 miliardi e di lire 137,1 miliardi rispettivamente per il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia.

Art. 4.

L'interesse da corrispondere sui titoli di cui al precedente articolo 3 è semestrale ed è ragguagliato ad un tasso effettivo annuo inferiore di 4,5 punti al *prime rate* calcolato dall'Associazione bancaria italiana.

L'onere degli interessi dei titoli è a carico del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il 1984, mediante compensazione, per l'importo di lire 40 miliardi, delle voci del Ministero del tesoro da includere nel Fondo speciale di conto capitale, tabella C, di cui alle « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) ».

Alla copertura delle restanti lire 3.060 miliardi si farà fronte, per ciascuno degli anni finanziari che vanno dal 1985 al 1993, con corrispondente iscrizione in specifici capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE n. 470D'INIZIATIVA DEI SENATORI CROLLALANZA
ED ALTRI**Art. 1.**

È autorizzato l'aumento del capitale di fondazione e di dotazione del Banco di Napoli fino alla concorrenza del seguente importo:

Banco di Napoli: lire 1.000 miliardi.

Il Banco di Napoli destinerà la somma come sopra autorizzata ad aumento del suo capitale di fondazione e dei fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Il Tesoro dello Stato procederà al pagamento della somma di lire 1.000 miliardi al Banco di Napoli in cinque rate annuali, la prima — relativa all'esercizio 1984 — di lire 24 miliardi e le successive dal 1985 al 1988 di lire 244 miliardi.

Per anticipare i provvedimenti di ricapitalizzazione e per garantire la disponibilità del fondo di dotazione, il Banco di Napoli è autorizzato alla emissione di una serie speciale di obbligazioni quinquennali, emesse alla pari, per importo non superiore alle quote di aumento dei capitali di fondazione e di dotazione.

Art. 3.

Le obbligazioni emesse dal Banco di Napoli sono parificate ad ogni effetto alle cartelle del debito pubblico con esenzione da qualsiasi tassa, imposta, tributo presente e futuro sul capitale e sui frutti e sono automaticamente stanziabili.

Art. 4.

Le spese di emissione delle speciali serie di obbligazioni e gli interessi da corrispondere sui titoli emessi in base alle norme precedenti restano a carico esclusivo del Banco emittente ed il tasso effettivo annuo di rendimento non potrà essere superiore al saggio del *prime rate* calcolato dall'Associazione bancaria italiana ridotto di cinque punti.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il 1984, mediante riduzione, per l'importo di 24 miliardi, dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla voce « Ministero del tesoro ».

Alla copertura dei restanti 976 miliardi si farà fronte, per ciascuno degli anni finanziari che vanno dal 1985 al 1988, con corrispondente iscrizione in specifici capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del tesoro, mediante corrispondenti stanziamenti nelle relative leggi finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE n. 531

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CHIAROMONTE
ED ALTRI

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1984 e di lire 187,5 miliardi all'anno per il periodo 1985-1988, per effettuare conferimenti in favore del Banco di Napoli.

Il Banco di Napoli destinerà le somme così conferitegli ad aumento del proprio capitale di fondazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi

decreti saranno approvate le necessarie modificazioni da apportarsi allo statuto del Banco di Napoli. Con il primo di detti decreti saranno approvate altresì le modificazioni occorrenti per armonizzare e rendere più razionale lo statuto del Banco di Napoli, già prescritte dall'articolo 2, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e in esecuzione di questo dal decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1981.

Art. 2.

All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1984, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 786

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALE ED ALTRI

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 550 miliardi, ripartita in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1984 e di lire 125 miliardi all'anno per il periodo 1985-1988, per effettuare conferimenti in favore del Banco di Sicilia.

Il Banco di Sicilia destinerà le somme così conferitegli ad aumento del proprio capitale di fondazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le modificazioni

da apportarsi allo statuto del Banco di Sicilia. Con il primo di detti decreti saranno approvate altresì le modifiche occorrenti per armonizzare e rendere più razionale lo statuto del Banco di Sicilia, già prescritte dall'articolo 2, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e, in esecuzione di questo, dal decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981.

Art. 2.

All'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.